

**Decreto federale
sulla naturalizzazione ordinaria
e la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri
della seconda generazione**

Disegno AI

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 2001¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 2 e 2^{bis} (nuovo)

² La Confederazione stabilisce i principi per la naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni.

^{2bis} La Confederazione agevola la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera da parte dei Cantoni.

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

3207

¹ FF **2002** 1736
² RS **101**